SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

6º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(2227) ***Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 5
ALBERTINI *(Rif. Com.-Progr.)* 2, 5
BOSELLO *(AN)* 5
CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 3
D'ALÌ *(Forza Italia)* 5
POLIDORO *(PPI), relatore alla Commissione* . . 2

DL 0282

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2227) ***Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2227, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 2 aprile scorso dopo la chiusura della discussione generale.

ALBERTINI. Signor Presidente, dal momento che non mi è stato possibile intervenire nella discussione generale, vorrei dire ora qualche parola in merito al provvedimento in esame che comporta, tra le altre cose, la possibilità che gli investitori italiani conferiscano i titoli in loro possesso ad intermediari non residenti al solo scopo di eludere l'imposta. Vorrei chiedere sia al relatore che al rappresentante del Governo se il fenomeno al quale ho fatto riferimento è stato valutato in tutta la sua portata e se non sarebbe opportuno prevedere anche un'audizione del presidente dell'ABI in modo da approfondire e valutare meglio i problemi che tale materia presenta.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, la richiesta che lei avanza in questa fase dell'*iter* del provvedimento non può essere accolta essendo conclusa la discussione generale. Se fosse stata formulata nel corso della discussione generale sul provvedimento sarebbe stato possibile tenerla in considerazione. In ogni caso, in sede di dichiarazione di voto sarà possibile esprimere un giudizio anche in merito a questi aspetti.

POLIDORO, *relatore alla Commissione.* Intervenendo brevemente per la replica, vorrei assicurare al senatore Albertini che nel corso della discussione generale il problema è stato sollevato e che il Governo, attraverso i suoi organismi e le sue strutture di vigilanza, si è già fatto carico di adeguarsi agli obblighi posti dalle direttive europee. È necessario che il comportamento del nostro paese al riguardo sia conforme a quello posto in essere da tutti quei paesi che corrono rischi simili ai nostri.

Con l'approvazione del provvedimento, come dicevo anche nella relazione, verranno introdotti elementi di semplificazione degli adempimenti.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di stato per il tesoro.* A nome del Governo esprimo un ringraziamento alla Commissione per la rapidità con cui ha esaminato il provvedimento sul quale la Camera dei deputati aveva già espresso un voto favorevole. È auspicabile che oggi il provvedimento venga approvato definitivamente anche dal Senato.

Vorrei ricordare che il disegno di legge in esame non introduce alcuna novità di carattere normativo, relativamente alla tassazione sugli interessi sui titoli di Stato posseduti dai non residenti, rispetto a quanto già definito attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Con l'approvazione del provvedimento il pericolo che il senatore Albertini sottolineava in precedenza è, a tutti gli effetti, alle nostre spalle. Anzi il Governo, uniformandosi alle convenzioni internazionali e ai trattati bilaterali, eviterà la doppia imposizione sugli interessi maturati sui nuovi strumenti finanziari emessi dal Tesoro, quali i certificati del tesoro *zero coupon.*

Si tratta quindi di un provvedimento che si limita ad introdurre nell'elenco dei titoli che godono del trattamento previsto dalla delega anche quelli non previsti nella normativa precedente. Ciò si è reso necessario perchè il titolo in questione non era ancora presente sul mercato al momento dell'approvazione del precedente provvedimento e quindi il legislatore non poteva immaginarne l'introduzione.

Ricordo che l'esenzione fiscale sugli interessi maturati opera solo nei confronti dei residenti in paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni per evitare la doppia imposizione, mentre non opera per coloro che sono residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali».

La discussione sollevata sia al Senato che alla Camera in merito al provvedimento verteva sull'opportunità di predisporre o meno uno specifico provvedimento legislativo al riguardo. Da questo punto di vista il senatore Bosello, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, ha ritenuto che non fosse necessario un provvedimento legislativo *ad hoc.* In materia fiscale esiste una scuola di pensiero analogica e una estensiva. Un titolo che non viene esplicitamente nominato dalla normativa può in via estensiva essere compreso tra i titoli esaminati in precedenza?

Dal momento che la temporaneità della norma medesima riguarda esclusivamente i certificati di credito del tesoro e i certificati del tesoro *zero coupon,* il cui scarto di emissione deve essere rimborsato entro il 31 dicembre 1996 perchè dal 1º gennaio 1997 la normativa, assumendo carattere generale, ricomprenderà tutti i titoli, abbiamo preferito la via legislativa.

Il primo comma estende la procedura del rimborso accelerato dei certificati del tesoro *zero coupon* a tutti i detentori non residenti. Anche se in base ai trattati internazionali avremmo dovuto rimborsare certe ritenute d'imposta, spesso l'ufficio a ciò preposto non si è dimostrato sufficientemente attrezzato. È stato necessario introdurre una procedura abbastanza complicata dal punto di vista formale ma assai celere dal punto di vista sostanziale. Questi rimborsi di ritenute d'imposta avvengono oggi con piena soddisfazione degli operatori stranieri.

Dal momento che il provvedimento ha una portata abbastanza limitata e nasce per consentire alla normativa italiana di adeguarsi ai trattati bilaterali e alle convenzioni internazionali, mi auguro che possa avere il più ampio voto favorevole, considerata anche la natura tecnica e temporanea del provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Comunico che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere di nulla osta sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, è sostituito dal seguente:

«*5*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro».

È approvato.

Art. 2.

1. La procedura di rimborso, prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, si applica agli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ) relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, ed al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, tenendo presente che per le modalità di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente occorre considerare che trattasi di titoli sprovvisti di cedole.

2. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ), ai sensi della procedura di rimborso di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, avviene in occasione della scadenza dei titoli stessi.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che permangono in me le perplessità che ho già manifestato sul provvedimento in esame quando ho chiesto un approfondimento e di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'ABI. Mi rendo conto di aver avanzato tale richiesta fuori tempo e quindi prendo atto del fatto che la Presidenza non poteva procedere altrimenti.

A mio avviso rimane la possibilità concreta che si venga a determinare una discriminazione tra i piccoli risparmiatori e i grandi investitori in titoli di Stato, cioè coloro che possono avvalersi di fiduciari esteri, di intermediari stranieri per fare queste operazioni di fuoruscita di capitale e poi di rientro. Per questo motivo volevo conoscere più approfonditamente la consistenza di tale fenomeno e avevo richiesto l'audizione dei rappresentanti dell'ABI, richiesta che però ho formulato troppo tardi.

Signor Presidente, dichiaro comunque che mi asterrò dalla votazione su questo provvedimento.

BOSELLO. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto già dichiarato in occasione della discussione generale. Mi rammarico che sia stato fatto uso, ancora una volta, dello strumento legislativo, appesantendo così la già troppo ricca produzione normativa italiana in materia fiscale.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ho già detto che si tratta sostanzialmente di un atto dovuto. Pertanto non vedo per quale motivo dovrei votare contro, se non appunto per lo strumento legislativo adottato. Però in relazione a ciò ritengo sia sufficiente la segnalazione e l'augurio che ho espresso che la nostra Commissione sia sempre più attenta nell'evitare di dare un contributo all'iper-legislazione, che è uno dei mali maggiori del nostro paese e si traduce in sostanza in una diminuzione della libertà. In base ad una interpretazione evolutiva la procedura di rimborso accelerato si sarebbe estesa anche ai certificati del tesoro *zero coupon;* per questo motivo ho votato contro l'articolo 2 che ritengo superfluo. Ribadisco che si tratta di problemi dei quali il Parlamento non dovrebbe occuparsi, neppure in una Commissione in sede deliberante.

D'ALÌ. Signor Presidente, analogamente all'atteggiamento assunto dalla mia parte politica presso la Camera dei deputati, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame, che rite-

niamo assolutamente superfluo. Forse bisognava assumersi maggiori responsabilità: il Governo poteva estendere un trattamento che in via di principio era stato già adottato per tutte le altre tipologie di titoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE